



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) ORLANDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) STELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRETTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) TINA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore FERRETTI ROBERTO

nella seduta del 03/10/2017

dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- le repliche del ricorrente;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 06/07/2016, il ricorrente ha esposto:

di aver richiesto al resistente il conteggio dell'importo dovuto a titolo di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato al Franco Svizzero concessogli nel giugno 2003 da altro intermediario successivamente incorporato dal medesimo resistente;

che, il conteggio predisposto da quest'ultimo esponeva, oltre ad un importo di € 46.610,97 a titolo di capitale residuo, anche un ulteriore importo di € 21.088,16 a titolo di "rivalutazione", ai sensi dell'art. 9 del medesimo contratto;

che il predetto art. 9, nel disciplinare l'estinzione anticipata del finanziamento, non esponeva in modo chiaro il meccanismo di doppia conversione dell'importo dovuto dal Franco Svizzero all'Euro e viceversa ed era perciò nullo ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente ha pertanto chiesto che il Collegio accertasse il suo diritto ad ottenere un nuovo conteggio di estinzione anticipata del mutuo nel quale l'importo da restituire fosse determinato nella differenza tra il capitale dato a mutuo (€ 101.000,00) e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza la duplice conversione valutaria di cui all'art. 9 del contratto.

L'intermediario ha depositato le proprie controdeduzioni ed ha rilevato che il mutuo in questione era ancora in ammortamento. Pertanto, non essendo stata applicata la clausola contrattuale controversa "*dopo il gennaio 2009*", le contestazioni del ricorrente non potevano che avere come oggetto un vizio genetico del contratto e del suo art. 9, quindi, un fatto verificatosi in un'epoca anteriore al 01/01/2009, con la conseguente l'incompetenza temporale dell'ABF.

In via subordinata e nel merito, l'intermediario ha contestato la fondatezza delle doglianze del ricorrente e affermato che il citato art. 9 del contratto mutuo illustrava in modo esaustivo e comprensibile il meccanismo di duplice conversione valutaria del capitale residuo da rimborsare in caso di estinzione anticipata. In merito l'intermediario, dopo aver sostenuto che dette caratteristiche del mutuo fondiario indicizzato a valuta straniera era state già positivamente scrutinate dalla giurisprudenza, ha rilevato che le caratteristiche del mutuo e le operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa erano state comunicate al ricorrente anche nell'ambito delle comunicazioni periodiche trasmesse nel corso dell'ammortamento del finanziamento stesso.

Il resistente ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di respingerlo nel merito.

DIRITTO

Questo Collegio deve preliminarmente verificare la propria competenza *ratione temporis* in merito alle questioni sollevate con il ricorso.

Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che l'eccezione di incompetenza temporale formulata dal resistente non sia fondata, poiché il ricorrente ha limitato la propria domanda alla richiesta di un "ricalcolo" dell'importo dovuto per l'estinzione anticipata del finanziamento, senza chiedere che venisse dichiarata la nullità dell'art. 9 del contratto di mutuo. Non v'è dunque motivo di ritenere che l'esame del ricorso porti il Collegio a verificare l'effettiva sussistenza di un vizio risalente al momento della stipulazione del mutuo, cioè al giugno del 2003, quindi ad un'epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell'Arbitro.

Quanto precede non preclude, quindi, a questo Collegio di esaminare nel merito la domanda del ricorrente volta ad ottenere che l'intermediario resistente "ricalcoli" l'importo da restituire in sede di estinzione anticipata in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale da quest'ultimo già restituite, senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria di cui si è detto (cfr., tra le altre, in questo senso la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015; si vedano anche, Collegio di Roma, decisioni n. 901/10, n. 1276/10, n. 1302/10; Collegio di Milano, decisioni n. 341/11, n. 520/11, n. 719/11; Collegio di Napoli, decisioni n. 766/11 e n. 810/11).



Ciò rilevato, deve questo Collegio osservare che detta domanda non può essere decisa senza valutare gli effetti dell'applicazione del citato art. 9 e, prima ancora, la legittimità e l'efficacia della clausola medesima, dato che essa costituisce la base giuridica della pretesa dell'intermediario di operare la sopra menzionata doppia conversione valutaria nel momento dell'estinzione anticipata del mutuo (v., in questo senso, la già citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015, nonché le successive n. 5855/2015, n. 5866/2015 e n. 5874/2015, tutte conformi e tutte relative a clausole contrattuali del tutto analoghe a quella di cui al ricorso).

Orbene, come affermato dal Collegio di Coordinamento, non pare che l'art. 9 in esame *“esponga in maniera trasparente, chiara e comprensibile il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione della valuta, nonché ‘il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo’, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell'Unione nella sentenza [del 30 aprile 2014, nella causa C-26/13], sembra porsi in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro [l']orientamento della Corte di Cassazione”* (cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351).

“Infatti, - prosegue il Collegio di Coordinamento – la clausola in questione si limita a prevedere che gli importi da restituire siano dapprima convertiti in Franchi Svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che, l'importo così ottenuto, sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, senza tuttavia esporre le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa)”.

Occorre a questo proposito ricordare che, secondo il già ricordato consolidato indirizzo della Corte di legittimità, le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ancora, tra le molte, Cass. 8 agosto 2011, n. 17351).

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamata dal Collegio di Coordinamento afferma, inoltre, che la violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui trattasi debba essere valutata come abusiva ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove *«malgrado il requisito della buona fede, [si determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto»*.

Da quanto precede discende che, in applicazione dell'art. 36 del Codice del Consumo (che attua l'art. 6, paragrafo 1, della citata direttiva 93/12/CEE) e nel solco del menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità e questo Arbitro, ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo, deve disporsi la disapplicazione dell'art. 9 del contratto di mutuo e, in conseguenza di ciò, che l'intermediario effettui il conteggio dell'importo dovuto dal cliente in sede di anticipata estinzione del finanziamento determinandolo sulla base della differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 9 del contratto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA